

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO SCIASCIA"  
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale  
Via G. Macaluso,1 - 92020 RACALMUTO  
C.M. AGIC85100R - C.F. 90008570849 - Codice Univoco UF3HDS  
e-mail [agic85100r@istruzione.it](mailto:agic85100r@istruzione.it) [agic85100r@pec.istruzione.it](mailto:agic85100r@pec.istruzione.it)  
<http://www.icsciascia.edu.it>  
Tel. 0922 - 948016

## VERBALE RELATIVO ALLA SESSIONE DI CONFRONTO

**ai sensi dell'art.30 del CCNL del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021**

Il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno 2024, alle ore 14:14, presso l'ufficio di Presidenza dell'I.C. L. Sciascia di Racalmuto si riuniscono la parte pubblica, rappresentata dal dirigente scolastico prof.ssa Carmela Campo, e la parte sindacale, rappresentata dalla RSU di Istituto Prof. Gianluca Di Marco e l'insegnante Giuseppa Palmeri (assente l'insegnante Concetta Paola Sardo), dal terminale associativo dello SNALS CONFISAL, Ins. Giuseppina Terrana, per attuare, ai sensi dell'art.30 del CCNL del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, il confronto, promosso dal Dirigente Scolastico, sulle seguenti materie:

- organizzazione e disciplina lavoro a distanza - Titolo III Capo I e Capo II CCNL 18/01/2024 del Comparto istruzione e ricerca.

Si dà atto che il confronto è stato richiesto dal Dirigente Scolastico in data 16/02/2024.

E' presente il DSGA dott.ssa Ignazia Ciruolo .

Funge da Segretario verbalizzante il DSGA

Considerato che il confronto si configura quale modalità per instaurare un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione e che è finalizzato a consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare,

il dirigente scolastico esprime le seguenti valutazioni circa l'organizzazione e disciplina lavoro a distanza –Titolo III Capo I e Capo II CCNL 18/01/2024 del Comparto istruzione e ricerca

L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori amministrativi o tecnici– siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

La parte pubblica espone alla parte sindacale che le attività che possono essere svolte in lavoro agile sono le seguenti:

Attività amministrative svolte da Assistenti Amministrativi o docenti inidonei addetti a mansioni amministrative.

Sono esclusi i lavori effettuati in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

L'amministrazione informa che predisporrà la modulistica necessaria per la presentazione dell'istanza da parte dei dipendenti interessati a questa modalità di lavoro.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi esprime parere favorevole sulla possibilità che una unità di personale amministrativo svolga le sue mansioni a distanza e che si riserva le valutazioni di propria competenza sulle singole istanze presentate.

Il dirigente scolastico, che ha il potere finale di accettazione/autorizzazione della proposta renderà esecutivo il lavoro a distanza mediante la stipula di un accordo individuale con lo stesso dipendente.

In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'Accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Il Dirigente esprime l'intenzione, concordata con il DSGA, di formulare un avviso per lo svolgimento di lavoro da remoto ai sensi dell'art.16 del CCNL, pertanto il lavoro sarà svolto in un arco di tempo definito e concordato con il lavoratore, tendenzialmente corrispondente agli orari di lavoro di segreteria.

Si tratterà di effettuare la prestazione lavorativa in un luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio scolastico.

Il lavoro da remoto realizzabile con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'amministrazione - può essere svolto nella forma di **telelavoro domiciliare**, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l'amministrazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), si adotta il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio.

L'amministrazione espletterà un presidio costante del processo lavorativo svolto da remoto, oltreché affidabili controlli obiettivi ed automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.

L'amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l'attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale.

La stessa concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.

.Al lavoro da remoto di cui all'articolo 16 si applica quanto previsto dal CCNL comparto istruzione e ricerca del 18/01/2024 in materia di lavoro agile dall'art. 13 (Accordo individuale) con eccezione del comma 1, lett. e) dello stesso, dall'art. 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), commi 4 e 5 e dall'art. 15 (Formazione).

Il Dirigente Scolastico dispone l'avvio del **lavoro da remoto** a seguito di stipula dell'accordo individuale con il dipendente.

In caso di richieste eccedenti rispetto al numero dei posti resi disponibili per il **lavoro da remoto**, i dipendenti vi accederanno sulla base dei seguenti criteri di priorità

<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
richieste che pervengono dalle lavoratrici che nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151	<b>15</b>
dipendenti con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.	<b>14</b>
dipendenti con patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92	<b>13</b>
patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori, nonché nel caso in cui occorra assistere una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/92, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita	<b>12</b>
patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori, nonché nel caso in cui occorra assistere una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita	<b>11</b>
dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche	<b>10</b>
documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno	<b>9</b>
Altre documentate condizioni di salute che rendono preferibile il lavoro da remoto	<b>8</b>
necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti	<b>7</b>
dipendenti con figli minori	<b>5 per il primo figlio + 1 per ogni figlio aggiuntivo 0 a 10 anni + 0,5 per ogni figlio aggiuntivo 10 a 18 anni</b>
famiglia monoparentale (madre o padre singoli affidatari esclusivi dei figli)	<b>4</b>
assistenza a genitori o suoceri	<b>3 per il primo genitore/suocero + 1 per ogni genitore/suocero aggiuntivo</b>
maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro, con riferimento al numero di chilometri di distanza dall'abitazione della lavoratrice del lavoratore	<b>1 per km da 20 a 40 2 per km da 41 a 60 3 per km da 61 a 100 4 per km superiori a 101</b>
motivi di studio	<b>2</b>
impegno nel sociale	<b>1</b>

In caso di parità di punteggio, costituiscono criteri di priorità, da possedere al momento della presentazione della richiesta: distanza dal luogo di lavoro

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della richiesta.

L'accordo individuale verrà stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81 del 2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall'amministrazione. L'accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- a. durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
- b. modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi;
- c. modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell'amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81 del 2017;
- d. ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- e. indicazione delle fasce di cui all'art. 14 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 18/01/2024 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e lett. b);
- f. i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- g. le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300 del 1970 e s.m.i.;
- h. l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione;

i. l'eventuale strumentazione che l'amministrazione intenda fornire per la durata dell'accordo individuale.

Il dirigente scolastico invita la parte sindacale a esprimere le proprie valutazioni

La parte sindacale esprime le seguenti valutazioni:

Si mostra favorevole alla possibilità che dei lavoratori che hanno situazioni personali o di famiglia particolari possano svolgere l'attività lavorativa in tutto o in parte dal proprio domicilio o da altro luogo idoneo.

Si dicono d'accordo allorché il dirigente esprime la necessità che il lavoro da remoto sia coordinato con quello delle altre unità di personale amministrativo che svolgono le mansioni nella sede della scuola e che pertanto vi sia almeno una parziale coincidenza dell'orario di lavoro e che si prevedano anche alcune attività in presenza.

La parte sindacale non avanza particolari proposte e si limita a prendere atto delle misure che l'Amministrazione ha esposto.

L'Insegnante Palmeri Giuseppa fa presente che riteneva che nella presente riunione di confronto si parlasse anche della possibilità di svolgere le due ore di programmazione didattica a distanza come da richiesta prodotta in data 15/02/2024.

Il dirigente risponde che il titolo terzo del CCNL 19/21 riguarda il lavoro a distanza del personale tecnico e amministrativo, mentre la possibilità dello svolgimento on line delle riunioni di programmazione didattica è contenuta nell'art.44 del CCNL .

In particolare , punto di riferimento è l'art. 44, comma 6 del CCNL 18 gennaio 2024, che dispone quanto segue:

“Con Regolamento d'Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall'art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a)”.

Quindi il recente CCNL afferma la possibilità che le due ore di programmazione didattica collegiale nella scuola primaria possano svolgersi on line, non l'obbligo. La cosa quindi, salvo ulteriori precisazioni del MIM, è rimessa alla autonomia organizzativa dell'istituto che deve prevederla con apposito regolamento. Generalmente i regolamenti sono approvati con delibera del consiglio di istituto, anche se non di rado, in ragione del potere autorganizzatorio degli organi unici, il

regolamento del collegio dei docenti è elaborato e deliberato dal collegio stesso. Nel caso in questione, in assenza - per ora - di indicazioni da parte del MIM, si ritiene che la procedura più appropriata si articoli in due passaggi:

a) stesura e approvazione, da parte del collegio di sezione, di un regolamento, anche di massima, relativo alla modalità di svolgimento on line b) redazione articolata e approvazione da parte del consiglio di istituto del regolamento di svolgimento on line delle riunioni di programmazione. Per quanto riguarda gli altri organi collegiali nei quali la partecipazione dei docenti costituisce obbligo di servizio, l'articolo 44, comma 6, consente, secondo il regolamento di istituto, l'adozione della modalità a distanza nel solo caso in cui, secondo l'ordine del giorno, non siano previste "deliberazioni"; sarà possibile, in futuro, la modalità a distanza anche per riunioni con "deliberazioni" nei casi previsti dal "criteri" che il MIM emanerà a seguito di confronto con le OO.SS. Nessuna innovazione particolare per le riunioni del consiglio di istituto, ove la partecipazione dei docenti avviene non per obbligo di servizio, ma per attività elettiva (e quindi non disciplinabile da un contratto di comparto che regola le prestazioni lavorative). Le riunioni del consiglio di istituto, pertanto, potranno continuare a svolgersi (o potranno in futuro svolgersi) on line nelle modalità del regolamento approvato dal consiglio stesso. In definitiva, lo svolgimento della programmazione online non è un obbligo per il dirigente scolastico, ma questione che deve essere affrontata negli organi collegiali sopra indicati e con l'iter già descritto.

La programmazione - non essendo riconducibile a seduta di un organo collegiale - era, prima dell'entrata in vigore del CCNL 2019/2021, esclusa dalla possibilità di svolgersi online.

La Dirigente si impegna ad attivare la procedura illustrata anche se la richiesta prodotta al protocollo non specifica che debba essere convocato il collegio di sezione, bensì il collegio, senza altra specificazione, ed il numero delle firme non raggiunge 1/3 dei componenti del Collegio Unitario, volendo dare valore alla richiesta verrà convocato il Collegio di sezione, ma gli impegni di questa settimana relativi alla comunicazione dei primi dati di organico, anche per le nuove sedi di Grotte e Comitini, costringono a rinviare di qualche giorno la convocazione.

Inoltre, il Dirigente comunica l'intenzione di inoltrare un quesito all'ARAN per chiarire le eventuali connessioni tra l'art.44 comma 6 ed il Titolo III della parte A del CCNL 19/21 di cui ci siamo occupati nell'odierna seduta di confronto.

Infine la Dirigente si mostra contraria ad uno svolgimento totale delle ore di programmazione da remoto, preferendo semmai una modalità mista.

In effetti, lo svolgimento online si presta ad una maggiore flessibilità, e il nuovo CCNL dà anche l'opportunità di organizzare le ore di programmazione su base plurisettimanale (ad esempio prevedendo tre incontri mensili della durata di due ore e quaranta, invece di quattro incontri di due ore). L'organizzazione su base plurisettimanale della programmazione consente, infatti, spesso di modulare più facilmente anche gli altri impegni collegiali e/o le attività extracurricolari rivolte agli studenti della scuola primaria.


L'insegnante Palmeri Giuseppa ringrazia per il chiarimento e chiede alla dirigente di convocare il collegio di sezione per procedere alla redazione dell'addendum al Regolamento di Istituto.

Le parti dichiarano di non voler esprimere ulteriori valutazioni e sottoscrivono il presente verbale, che vale quale sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. La seduta è tolta alle ore 14:45.

Letto , approvato e sottoscritto

**PER LA PARTE PUBBLICA**


IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Carmela Campo




**PER LA PARTE SINDACALE**

LA RSU DI ISTITUTO

Prof. Gianluca Di Marco




Ins. Giuseppa Palmeri



I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS.

SNALS CONFSAL Ins. Giuseppina Terrana



Il DSGA dott.ssa Ignazia Ciruolo

